

ALLEGATO II

Numero di campioni e orientamenti per il controllo analitico della qualità di cui all'articolo 1

A NUMERO DI CAMPIONI

1) Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I (per anno per prodotto) è il seguente:

BE	15	LT	12
BG	15	LU	12
CZ	15	HU	15
DK	12	MT	12
DE	106	NL	20
EE	12	AT	15
IE	12	PL	51
EL	15	PT	15
ES	55	RO	22
FR	78	SI	12
HR	12	SK	12
IT	75	FI	12
CY	12	SE	15
LV	12	UK(NI) ⁽¹⁾	12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

(¹) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

2) Oltre a quanto indicato al punto 1), ciascuno Stato membro preleva e analizza quanto segue:

2025	2026	2027
10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali	5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento	10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali

3) I campioni di prodotti dell'agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

B. ORIENTAMENTI PER IL CONTROLLO ANALITICO DELLA QUALITÀ

- 1) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1) della parte A. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

- 2) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono trasmettere i campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1) della parte A ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi analitici convalidati richiesti.

- 3) Gli orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi ⁽¹⁾ sono pubblicati sul sito web della Commissione.

⁽¹⁾ Documento SANTE/11312/2021 v2.